CAMERA DEI DEPUTATI N. 3185-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo

Presentato il 25 settembre 2002

(Relatore: ANTONIO LEONE)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3185;

rilevato che il provvedimento contiene disposizioni che, come precisato nella relazione di accompagnamento, « interessano diversi settori dell'ordinamento tributario »;

rilevato, altresì, che la tecnica della novellazione non risulta utilizzata in modo conforme rispetto a quanto previsto dalla circolare del Presidente del Consiglio, del Presidente della Camera e del Presidente del Senato dell'aprile 2001;

constatato che l'assenza delle relazioni sull'analisi tecniconormativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) non aiuta la comprensione di una normativa particolarmente complessa e nella quale vi sono frequenti innovazioni normative;

rilevato che numerose disposizioni contenute nel provvedimento sono dettate espressamente in deroga rispetto alla legge 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di statuto del contribuente, che detta in via generale le regole per la predisposizione di nuove normative tributarie;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e al comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare le predette norme come novelle rispettivamente all'articolo 61, comma 3, lettera *b*) e all'articolo 66, comma 1-*bis*, del TUIR (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), all'articolo. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, nonché all'articolo 103, comma 1, del TUIR;

agli articoli 1, commi 1 e 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di individuare espressamente le norme che si intende derogare o di cui si richiama l'applicazione;

all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, dovrebbe procedersi ad una valutazione della coerenza delle previsioni ivi contenute con quanto disposto dal citato Statuto del contribuente in merito all'irretroattività delle norme tributarie (articolo 3, comma 1): disposizione alla quale intende derogare espressamente il comma 1, implicitamente gli altri. A quest'ultimo riguardo, andrebbe altresì valutata la coerenza delle citate norme anche in riferimento all'articolo 1, comma 1 del medesimo Statuto, in base al quale le norme in esso contenute possono essere derogate solo espressamente;

all'articolo 2, anche al fine di adeguare il tenore della disposizione alla *ratio* della stessa, così come essa è illustrata nella relazione di accompagnamento, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la disposizione chiarendone il rapporto con la previgente disciplina ai sensi della quale è stato emanato il decreto ministeriale 1º agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002;

all'articolo 5, al fine di evitare incertezze applicative della norma, dovrebbe valutarsi l'opportunità di abrogare l'articolo 11 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992;

all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi la correttezza della scelta di procedere alla novellazione dell'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 nel senso previsto dalla disposizione: dovrebbe, in particolare, valutarsi l'effettiva necessità di far venir meno il richiamo alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con le implicazioni che tale scelta comporta con riferimento all'iter di formazione dell'atto, anche alla luce del fatto che il decreto ministeriale previsto nella norma da novellare è destinato a contenere disposizioni relative alla modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione « attuativa » del predetto articolo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la natura del decreto ministeriale ivi previsto, anche ai sensi di quanto previsto ai punti 2, lettera *e*) e 12, lettera *o*) della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001;

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

all'articolo 1, comma 4, ove si prevede l'adozione di un provvedimento entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, dovrebbe valutarsi l'effettiva conformità della disposizione con la previsione di cui all'articolo 15, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo la quale i decreti devono contenere misure di immediata applicazione.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 3185 concernente interventi urgenti in materia di fiscalità di impresa, di crediti di imposte per le assunzioni, di detassazione dell'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo,

rilevato che le disposizioni recate dalle proposte di legge sono riconducibili alle materie « sistema tributario dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione riserva alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

rilevato che all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), del decreto legge si prevede, per quanto riguarda il minor gettito derivante dalle modifiche alla disciplina in tema di imposta regionale sulle attività produttive, la garanzia della invarianza delle entrate delle regioni attraverso modalità da individuarsi con decreto del ministero dell'economia sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione.

esaminato il disegno di legge recante: « Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo », come modificato dalla Commissione di merito (C. 3185);

ravvisata la necessità di definire una politica fiscale tesa a sostenere la crescita ed il recupero di competitività del comparto dell'autotrasporto, nonché di individuare provvedimenti atti a sostenere l'economia marittima,

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3185, di conversione del decreto-legge 209 del 2002, recante interventi urgenti in materia di

fiscalità di impresa, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione dell'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), prevede l'indeducibilità delle svalutazioni di partecipazioni in società non quotate, che derivino da diminuzioni del patrimonio netto a seguito della distribuzione di utili ovvero di costi ed oneri di qualsiasi natura indeducibili, anche parzialmente, per la stessa società partecipata, nonché la distribuzione in cinque esercizi della deducibilità delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie:

l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), dispone una revisione delle modalità di applicazione della *dual income tax*, tale da ridurre la misura dell'agevolazione;

l'articolo 1, comma 2, limita la deducibilità degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie delle imprese di assicurazione:

tali disposizioni, che si applicano dal periodo d'imposta in corso, fanno riferimento a presupposti che si sono già realizzati, almeno parzialmente, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, derogando alla previsione dello Statuto del contribuente in base alla quale le modifiche ai contributi periodici dovrebbero applicarsi solo a partire dal successivo periodo di imposta;

le medesime disposizioni appaiono suscettibili di determinare effetti di maggiori entrate sensibilmente superiori a quelli stimati dal Governo;

tenuto conto delle non facili condizioni nelle quali si trova il sistema produttivo nazionale;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) appare necessaria una revisione delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di evitare una penalizzazione delle imprese interessate, che hanno visto modificata in senso sfavorevole la disciplina impositiva a decorrere dal periodo di imposta in corso, anche alla luce della probabile sottostima degli effetti finanziari delle disposizioni medesime; tale revisione è resa particolarmente urgente in relazione alle obiettive difficoltà che l'applicazione al periodo di imposta in corso di talune delle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge porrebbe alle imprese interessate in termini di oneri finanziari ed aggravi procedurali;
- b) in relazione alla disposizione recata dall'articolo 1, comma 2, ed ai diversi andamenti che si registrano relativamente alla raccolta

di premi fra i diversi rami, si valuti la possibilità di modificare il testo al fine di evitare l'adozione di disposizioni suscettibili di determinare discriminazioni tra le diverse imprese interessate ed, in ultima analisi, penalizzanti per i consumatori.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3185, di conversione del decreto-legge n. 209 del 2002;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3185, di conversione in legge del decreto-legge n. 209 del 2002;

considerato che l'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge in oggetto modifica la data di decorrenza della soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e della conseguente istituzione di un contributo ecologico a carico dei soggetti che immettono in consumo oli lubrificanti.

rilevato che in data 26 luglio 2001 la Commissione europea ha inoltrato un ricorso contro l'Italia davanti alla Corte di giustizia nel quale chiede di constatare che l'Italia, mantenendo in vigore la predetta imposta sugli oli lubrificanti, ha violato gli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 92/12/CEE ed all'articolo 8, paragrafo 1, lettera *a*) della direttiva 92/81/CEE,

tenuto conto che all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge in oggetto si prevede l'esclusione dalla base imponibile IRAP dei crediti d'imposta riconosciuti agli autotrasportatori a fronte dell'incremento delle aliquote di accisa per il gasolio utilizzato come carburante, così

introducendo un'agevolazione fiscale che va valutata avendo riguardo alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (articoli 87 e 88 del trattato CE),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- *a)* con riferimento a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, appare opportuno fare in modo che sia adottato entro tempi brevi il regolamento di disciplina del contributo di riciclaggio e risanamento ambientale, previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, considerato che alla sua adozione consegue in base a quanto disposto dal decreto-legge in esame la soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti;
- b) con riferimento a quanto previsto all'articolo 3, comma 2 dove si prevede l'esclusione dalla base imponibile IRAP dei crediti d'imposta riconosciuti agli autotrasportatori sia valutata l'opportunità di modificare tale disposizione alla luce di quanto previsto dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato (articoli 87 e 88 del trattato CE) e tenuto conto delle procedure di infrazione in atto in sede europea in merito ai crediti d'imposta disposti dall'Italia in favore degli autotrasportatori.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di raziona-lizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

ART. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

ART. 1.

- 1. Il decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 - 2. Identico.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), le parole: « approvato con » sono sostituite con le seguenti: « di cui al »;

al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Tutte le procedure di riqualificazione previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro sono automaticamente adeguate ai criteri di cui alla citata sentenza n. 194 del 2002 »;

al comma 5, primo periodo, dopo la parola: « versamento » è inserita la seguente: « facoltativo »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: "calda", sono inserite le seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo le parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori" sono inserite le seguenti: ", salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura," ».

All'articolo 2:

al comma 1, ultimo periodo, la parola: « costanti » è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002 ».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera c), le parole da: « Per garantire » fino alla fine della lettera sono soppresse;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale ».

All'articolo 4:

al comma 2, alla lettera a), è premessa la seguente:

« Oa.) nel comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 ed anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1º luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2" »;

al comma 2, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis*) nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Principi generali dei diritti e degli obblighi";

b-ter) all'articolo 20, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti" »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

- « 2-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse;
 - b) all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.
- 2-ter. All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera d) è abrogata.
- 2-quater. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse.
- 2-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
- "7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";
- *b)* al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento".
- 2-*sexies*. All'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
- "10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
- *a)* le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;
- b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.
- 10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso" »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002" e: "16 novembre 2002"

sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2002" e: "16 dicembre 2002".

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicità delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinché gli avvisi di vendita dei beni stessi ed ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è abrogato a decorrere dal 10 gennaio 2002 »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali, società di persone ed imprese individuali" ».

DECRETO LEGGE 24 SETTEMBRE 2002, N. 209

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto alla elusione fiscale, di crediti d'imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa).

- 1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
- *a)* ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, **approvato con** decreto del Presidente della Repubblica 22

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002.

Testo del decreto-legge

Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto alla elusione fiscale, di crediti d'imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

$E\ M\ A\ N\ A$

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa).

- 1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
- a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, **approvato con** decreto del Presidente della Repubblica 22

(segue: testo del decreto-legge)

dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonché delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, per la società partecipata. Per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale è determinata applicando le disposizioni dell'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

- *b)* ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi;
- c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione è pari al saggio degli interessi legali.
- 2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accantonamenti di cui all'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, **approvato con** decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore al novantotto per cento della media di quelli dedotti nei tre periodi d'imposta precedenti. L'ammontare complessivo degli accantonamenti che supera il predetto limite è deducibile in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.
- 3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
- 4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a dieci milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le

(segue: testo del decreto-legge)

dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonché delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, per la società partecipata. Per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale è determinata applicando le disposizioni dell'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

- *b)* ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi;
- c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione è pari al saggio degli interessi legali.
- 2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accantonamenti di cui all'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, **approvato con** decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore al novantotto per cento della media di quelli dedotti nei tre periodi d'imposta precedenti. L'ammontare complessivo degli accantonamenti che supera il predetto limite è deducibile in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.
- 3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
- 4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a dieci milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le

(segue: testo del decreto-legge)

procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6, con il versamento di una somma pari al quattro per cento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni).

1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalità dell'articolo 7 della legge

(segue: testo del decreto-legge)

procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6, con il versamento di una somma pari al quattro per cento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni).

1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalità dell'articolo 7 della legge

(segue: testo del decreto-legge)

23 dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1º gennaio 2003 in quote **costanti** non superiori a un terzo del totale.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in materia di accisa).

- 1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: « dal 1° ottobre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis »;
- b)nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: « dal 1° ottobre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis »;
- c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ». Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(segue: testo del decreto-legge)

23 dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1º gennaio 2003 in quote **costanti** non superiori a un terzo del totale.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in materia di accisa).

- 1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: « dal 1° ottobre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis »;
- b)nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: « dal 1° ottobre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis »;
- c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ». Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: « di pagamento dell'accisa » sono inserite le seguenti: «, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, ».

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini).

- 1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: « 15 dicembre » e le parole: « 20 per cento » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 30 dicembre » e: « 23,5 per cento » e nel comma 2 del medesimo articolo le parole: « del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente ».
- 2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:
- « 4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 1° ottobre 2004 »;

(segue: testo del decreto-legge)

2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: « di pagamento dell'accisa » sono inserite le seguenti: «, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, ».

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini).

- 1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: « 15 dicembre » e le parole: « 20 per cento » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 30 dicembre » e: « 23,5 per cento » e nel comma 2 del medesimo articolo le parole: « del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente ».
- 2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:
- « 4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 1° ottobre 2004 »;

(segue: testo del decreto-legge)

b) l'articolo 59-bis è sostituito dal seguente:

- « ART. 59-bis (Termini di notificazione della cartella di pagamento). 1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:
- *a)* entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- *b)* entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002 ».

(segue: testo del decreto-legge)

b) l'articolo 59-bis è sostituito dal seguente:

- « ART. 59-bis (Termini di notificazione della cartella di pagamento). 1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:
- *a)* entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- *b)* entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002 ».

(segue: testo del decreto-legge)

3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 settembre 2002 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2002 ».

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo).

1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente

(segue: testo del decreto-legge)

3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 settembre 2002 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2002 ».

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo).

1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente

(segue: testo del decreto-legge)

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* dopo le parole: « Banco di Sicilia » sono inserite le seguenti: « , nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia »;
- b) dopo la nota 3 è aggiunta la seguente: « 4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato ».

2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è versata entro la fine del mese successivo a tale data.

Articolo 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 254 milioni di euro per l'anno 2002, 575 milioni di euro per l'anno 2003 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(segue: testo del decreto-legge)

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* dopo le parole: « Banco di Sicilia » sono inserite le seguenti: « , nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia »;
- b) dopo la nota 3 è aggiunta la seguente: « 4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato ».

2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è versata entro la fine del mese successivo a tale data.

Articolo 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 254 milioni di euro per l'anno 2002, 575 milioni di euro per l'anno 2003 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(segue: testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 2002.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

(segue: testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 2002.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

14PDT.0033870